



REGOLAMENTO INTERNO
PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E
L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE VI HANNO ACCESSO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di BIESSE S.p.A.

INDICE

		PARTE I – Premesse		
01	01	Finalità del Regolamento	Pag.	4
01	02	Destinatari	Pag.	4
01	03	Riferimenti normativi	Pag.	4
		PARTE II – Trattamento delle informazioni		
02	01	Premessa	pag.	5
02	02	Definizioni	pag.	6
02	03	Regole generali di comportamento	pag.	7
02	04	Valutazione sulla rilevanza dell'informazione e individuazione dei soggetti coinvolti	pag.	8
02	05	Regole per l'accesso alle informazioni da parte di soggetti esterni.	pag.	9
02	06	Rapporti con il soggetto controllante	pag.	10
02	07	Regole per la gestione interna alla Società delle informazioni	pag.	10
		PARTE III – Comunicazione esterna		
03	01	Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate	pag.	12
03	02	Ritardo nella comunicazione al Pubblico delle Informazioni Privilegiate	pag.	13
03	03	Altre comunicazioni e relazioni esterne	pag.	14
03	04	Linee guida per gli incontri con analisti finanziari, investitori istituzionali od altri operatori di mercato	pag.	15
03	05	Rumors	pag.	15
03	06	Dati previsionali ed obiettivi quantitativi	pag.	15
		PARTE IV – Società Controllate		
04	01	Flusso informativo	pag.	16
04	02	Comunicazioni al pubblico	pag.	16
		PARTE V – Registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate		
05	01	Premessa	pag.	18
05	02	Registro di gruppo	pag.	18
05	03	Individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro	pag.	18
05	04	Aggiornamento del Registro	pag.	19
05	05	Preposto alla tenuta del Registro	pag.	19
05	06	Conservazione del Registro	pag.	19
		PARTE VI - Obblighi che derivano dall'aver accesso alle Informazioni Privilegiate e sanzioni		
07	00	Obblighi che derivano dall'aver accesso alle Informazioni Privilegiate e sanzioni	pag.	20
		PARTE VII - Norme finali		

Regolamento interno per la gestione delle informazioni privilegiate e l'istituzione del Registro delle persone che vi hanno accesso

07	01	Diffusione del Regolamento	pag.	23
07	02	Inosservanza del Regolamento	pag.	23
07	03	Controllo sul rispetto del Regolamento	pag.	23
07	04	Modifiche e integrazioni del Regolamento	pag.	24
07	05	Entrata in vigore del Regolamento	pag.	24
		Allegati		
	A	Unità organizzative/funzioni aziendali		
	B	Elenco Società controllate		

PARTE I - Premesse

01.01 *Finalità del Regolamento*

Il presente Regolamento Interno (di seguito il "Regolamento") disciplina la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni sui fatti che accadono nella sfera di attività di Biesse S.p.A. (di seguito la "Società") e delle sue Controllate (come definite al paragrafo 02.02.), con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate, nonché l'istituzione, tenuta ed aggiornamento del registro dei soggetti che hanno accesso alle predette informazioni.

Le regole di comportamento fissate dal Regolamento sono adottate:

- per assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia;
- a tutela degli investitori, essendo volte a prevenire il compimento di operazioni speculative lesive dei loro interessi tramite lo sfruttamento di asimmetrie informative, ovvero l'alterazione delle variabili di mercato, mediante la diffusione di informazioni non veritiere o fuorvianti;
- a tutela della 'Società, per le eventuali responsabilità che sulla stessa possano ricadere per i reati commessi da soggetti alla stessa riconducibili.

01.02 *Destinatari*

Destinatari del presente Regolamento sono i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo della Società ed i dipendenti della Società (congiuntamente definiti "Destinatari")¹.

Rientrano altresì tra i Destinatari i membri degli organi di amministrazione delle Controllate per l'applicazione della Parte IV del Regolamento, nonché i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo ed i dipendenti delle Controllate qualora sia istituito un Registro di Gruppo ai sensi del paragrafo 05.02.

01.03 *Riferimenti normativi*

TUF	<i>Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni)</i>
RE	<i>Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 in materia di emittenti (deliberazione Consob n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche ed integrazioni).</i>
RM	<i>Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 e del decreto legislativo 24/6/1998, n. 213 in materia di mercati (deliberazione Consob n. 11768 del 23/12/1998 e successive modifiche ed integrazioni).</i>
RBI IRBI	<i>Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.</i>
CA	<i>Codice di Autodisciplina (Edizione marzo 2006)</i>
GIM	<i>Guida per l'Informazione al mercato</i>

¹ Si evidenzia che, ai fini del D.Lgs. 231/01, si considerano destinatari del presente regolamento anche i professionisti con funzioni apicali e i collaboratori che, per quanto non dipendenti della Società, sono stabilmente e continuativamente inseriti nella struttura operativa della stessa e operano sotto la direzione della Società o che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.

PARTE II – Trattamento delle informazioni

02.01 Premessa

La Società, emittente strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, comunica con il mercato nel rispetto della normativa primaria e secondaria vigente e dei principi di correttezza, chiarezza e parità di accesso alle informazioni ⁽¹⁾.

La normativa vigente per le società quotate nei mercati regolamentati italiani in materia di informazione societaria (art. 114 TUF) impone agli emittenti ed ai soggetti che li controllano di **comunicare senza indugio al pubblico, alla Consob ed alla società di gestione del mercato, secondo le modalità stabilite dai regolamenti emanati dalla Consob, le Informazioni Privilegiate** (di cui all'art. 181 TUF) **che riguardano direttamente detti emittenti e le Società Controllate** (cd. *disclosure*).

Ai sensi dell'art. 66 RE, gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del TUF sono ottemperati quando, **al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati**, il pubblico sia stato informato senza indugio.

Per evento o circostanza **non ancora formalizzati** si intendono eventi o circostanze comunque già verificatesi, in relazione alle quali, tuttavia, manca la definitiva ufficializzazione.

La normativa è tesa da un lato, tramite la diffusione tempestiva e corretta delle informazioni al pubblico, a rafforzare l'integrità del mercato, evitando la divulgazione selettiva delle informazioni, dall'altro lato a contrastare il fenomeno di abuso di informazioni privilegiate.

L'art. 4 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (Edizione marzo 2006) prevede che:

4.P.1. *"Gli amministratori e i sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura adottata dall'emittente nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura adottata dall'emittente per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni."*

4.C.1 *"Gli amministratori delegati assicurano la corretta gestione delle informazioni societarie; a tal fine essi propongono al consiglio di amministrazione la adozione di una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti l'emittente, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate"*.

Ai sensi di quanto precede, la Società ha adottato le seguenti regole di comportamento, finalizzate a disciplinare la gestione interna delle informazioni e la comunicazione all'esterno delle medesime, nel rispetto della normativa vigente in materia di circolazione delle informazioni.

Per quanto riguarda il riferimento nel Regolamento alle Informazioni Privilegiate, tenuto conto che tali informazioni devono essere oggetto senza indugio di *disclosure*, le norme del Regolamento non derogano in alcun modo agli obblighi di *disclosure* anzidetti, ma attengono al lasso di tempo compreso tra il momento in cui hanno origine le Informazioni Privilegiate e/o gli eventi rilevanti che danno luogo a tali informazioni, e il momento della loro diffusione con le modalità previste dalla normativa vigente.

⁽¹⁾ A tal fine la Società si ispira ai principi contenuti nella "Guida per l'Informazione al mercato" del giugno 2002, predisposta dal Forum sull'informativa societaria e divulgata da Borsa Italiana S.p.A..

02.02 Definizioni

1. Art. 181 TUF:

1) [...] per **Informazione Privilegiata** si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari ⁽¹⁾ che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

2) In relazione a derivati su merci, per **Informazione Privilegiata** si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo le prassi di mercato ammesse.

3) Un'informazione si ritiene di **carattere preciso** se:

a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;

b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

4) Per informazione che, se **resa pubblica**, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

5) Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per **Informazione Privilegiata** si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

2. Per **Informazione Rilevante** si intende un'informazione idonea a divenire un'Informazione Privilegiata, che non abbia ancora assunto quei caratteri di precisione richiesti dall'art. 181 TUF.

A titolo esemplificativo, l'informazione può seguire il seguente iter di maturazione:

- **fase iniziale** ► **ISCRIZIONE NEL REGISTRO** di cui alla Parte V
informazione relativa ad un complesso di circostanze o ad un evento potenzialmente rilevanti, ma non ancora esistenti o che non si possa ancora ragionevolmente prevedere che verranno ad esistenza (ad esempio, elaborazione di uno studio per un'acquisizione, proposta di entrare in un nuovo settore, risultati parziali di una ricerca di un nuovo prodotto o di nuove iniziative etc.);

- **fase intermedia** ► **ISCRIZIONE NEL REGISTRO** di cui alla Parte V
informazione relativa ad un complesso di circostanze o di eventi rilevanti esistenti, o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza, ma non sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento sui prezzi degli strumenti finanziari (ad esempio decisione di approfondire uno studio di acquisizione, primi risultati di una ricerca, avvio di una sperimentazione, etc.);

ovvero

informazione relativa ad un complesso di circostanze o ad un evento rilevante non ancora esistenti, o che non si possa ancora ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza, ma sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento sui prezzi degli strumenti finanziari (ad esempio, incontri non formalizzati per un'acquisizione, incontri con professionisti per una ristrutturazione aziendale, etc.);

- **fase finale (informazione privilegiata)** ► **DISCLOSURE**:
informazione relativa ad un complesso di circostanze o ad un evento esistente, o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza, sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto

⁽¹⁾ Per strumenti finanziari si intendono gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 TUF ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro paese UE, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un paese dell'UE.

del complesso di circostanze o dell'evento sui prezzi degli strumenti finanziari, e che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

3. Per **Responsabili di unità organizzativa / funzione aziendale** si intendono i soggetti responsabili delle unità organizzative / funzioni aziendali individuate nell'**Allegato A**.
4. Sono **Società Controllate** (o in breve **Controllate**) le società individuate in base ai criteri indicati dall'art. 93 del TUF ⁽¹⁾ elencate nell'**Allegato B**.
5. Per **Preposto** si intende il soggetto incaricato della tenuta ed aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate, istituito ai sensi dell'art. 115-bis TUF.
Per **Sostituto del Preposto** si intende il soggetto incaricato di sostituire il Preposto, in caso di sua assenza o impedimento.

02.03 **Regole generali di comportamento**

1. Norme e regolamenti di riferimento

I Destinatari, nello svolgimento di tutte le attività riconducibili alla Società, devono conoscere e rispettare la normativa primaria e secondaria italiana e straniera applicabile, nonché tutti i principi di Corporate Governance cui la Società fa riferimento ed in particolare:

- lo Statuto sociale vigente;
- il Regolamento Internal Dealing.

2. Obblighi e divieti

2.1. E' fatto espresso **obbligo** ai Destinatari:

a) di rispettare il generale diritto alla riservatezza circa le attività svolte dalla Società e l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 Codice Civile;

b) di rispettare i doveri di riservatezza previsti dalla legge in merito alle Informazioni Privilegiate di cui vengano a conoscenza quali membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo della Società, o in relazione all'esercizio di un'attività lavorativa per la Società.

L'obbligo di riservatezza deve essere altresì osservato in merito alle Informazioni Rilevanti, da un lato per tutelare l'interesse della Società al riserbo sui propri affari, dall'altro lato al fine di prevenire ipotesi di abusi di mercato, in conseguenza della diffusione di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti;

c) di trattare le Informazioni Privilegiate con tutte le necessarie cautele al fine di assicurare che le stesse circolino all'interno ed all'esterno della Società senza pregiudicarne il carattere riservato e nel rispetto delle specifiche procedure aziendali, sino a che non vengano diffuse al pubblico secondo le modalità previste dal Regolamento.

Analogo obbligo vale per il trattamento delle Informazioni Rilevanti, sino a che non vengano diffuse al pubblico secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento (in quanto siano divenute Informazioni Privilegiate ovvero in quanto ritenuto dai competenti organi della Società necessario od opportuno), ovvero sino a quando non perdano le caratteristiche di rilevanza;

⁽¹⁾ Sono società controllate, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numeri 1 e 2 del codice civile:

- le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria

Ai sensi dell'art. 93 del TUF, sono considerate società controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche:

- a. le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- b. le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

Ai fini di cui sopra si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

2.2. E' fatto espresso **divieto** di:

- **comunicare** con qualsiasi mezzo le Informazioni Privilegiate delle quali siano venuti a conoscenza in ragione di quanto sopra previsto sub 2.1. b), se non indispensabile nell'ambito del normale esercizio del loro lavoro, della loro professione o delle loro funzioni; in particolare, è fatto assoluto divieto a chiunque di rilasciare interviste ad organi di stampa o fare dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Privilegiate riguardanti la Società e le Controllate, che non abbiano già formato oggetto di diffusione al pubblico;
- **compiere** direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari cui le Informazioni Privilegiate si riferiscono;
- **compiere**, in nome e/o per conto della Società, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari cui le Informazioni Privilegiate si riferiscono;
- **raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate**, ad acquistare, vendere o compiere qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari cui le Informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi

I divieti di cui sopra si applicano altresì a tutte le Informazioni Rilevanti di cui i Destinatari vengano a conoscenza in ragione di quanto sopra previsto sub 2.1. b).

3. I componenti gli Organi amministrativi e di controllo e tutti coloro che ad altro titolo intervengano, partecipino o comunque assistano alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dei Comitati dallo stesso istituiti, devono mantenere l'assoluta riservatezza sui documenti ed informazioni acquisite nel corso delle predette riunioni; in particolare, devono mantenere la segretezza sulle Informazioni Rilevanti e Privilegiate fino a quando tali informazioni non siano rese pubbliche dalla Società secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento.

Quanto precede si applica a tutta la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno delle anzidette riunioni che venga messa anticipatamente a disposizione dei partecipanti.

02.04 **Valutazione sulla rilevanza dell'informazione e individuazione dei soggetti coinvolti**

- 1) La valutazione in merito alla rilevanza delle informazioni riguardanti la Società è di competenza dei seguenti soggetti:
- a) **informazioni emergenti nel corso di riunioni di organi collegiali** (Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo ed altri comitati istituiti dal Consiglio): la competenza è rimessa all'Organo collegiale, mentre la gestione della comunicazione all'interno e/o all'esterno della struttura aziendale delle Informazioni avverrà a cura dei soggetti delegati a dare attuazione alle deliberazioni assunte dall'organo collegiale.
 - b) **dati e situazioni contabili**: la competenza è rimessa al **Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo (di seguito "CFO")**
 - c) **altre informazioni**: la competenza è del **CFO**, per le informazioni da lui gestite direttamente, ovvero del Responsabile di volta in volta competente nell'ambito della cui funzione rientra l'informazione, di concerto con il **CFO** per le altre informazioni.
- 2) Ove l'informazione venga valutata quale Informazione Privilegiata ai sensi dell'art. 114, comma 1, TUF e dell'art. 66 RE, la stessa dovrà essere resa pubblica senza indugio, secondo le modalità previste nella Parte III del presente Regolamento ed in conformità alla normativa di legge e regolamentare vigente.
- 3) Ai fini di quanto previsto sub 1.c), i Responsabili delle unità organizzative/funzioni aziendali devono informare senza indugio il **CFO** di tutte le Informazioni potenzialmente Rilevanti o Privilegiate, riguardanti la Società e le proprie Controllate, che abbiano origine all'interno della propria unità organizzativa o di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa, indicando i soggetti che ne hanno conoscenza, ovvero ai quali le Informazioni debbano essere comunicate in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte.
Parimenti, tutti i dipendenti devono segnalare al proprio Responsabile le predette Informazioni di cui vengano a conoscenza, il quale ne deve informare senza indugio il **CFO**.

- 4) E' compito dei soggetti cui al punto 1):
 - a) individuare i soggetti interni alla Società che potranno avere accesso alle predette informazioni;
 - b) individuare i soggetti esterni alla Società che potranno avere accesso alle predette informazioni, , nel rispetto di quanto previsto al punto 02.05;
 - c) richiedere (direttamente, ovvero avvalendosi dei Responsabili delle unità organizzative/funzioni aziendali) l'iscrizione nel Registro di cui alla Parte V del Regolamento di tutti coloro (compresi i richiedenti medesimi, ove non già iscritti in relazione a quell'informazione) che abbiano accesso alle Informazioni Rilevanti o Privilegiate.
- 5) In ogni caso in cui le Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate debbano essere comunicate a soggetti non previamente individuati ai sensi del punto 4), coloro che intendono procedere alla comunicazione saranno tenuti a informarne preventivamente il CFO affinché autorizzi la comunicazione e provveda a richiedere l'iscrizione nel Registro di cui alla Parte V del Regolamento dei soggetti destinatari dell'informazione.

02.05 **Regole per l'accesso alle informazioni da parte di soggetti esterni.**

- 1) La comunicazione di Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate a soggetti esterni rispetto alla Società potrà avvenire solo in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte ed a condizione che i destinatari dell'informazione siano sottoposti ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale (ogni caso dubbio andrà previamente valutato con il supporto legale) ed, in caso negativo, che sia richiesta la preventiva sottoscrizione di specifici impegni di riservatezza.
I Destinatari dovranno adottare la massima cautela nell'individuazione dei soggetti esterni ai quali comunicare l'informazione, in quanto la mancanza dei requisiti di cui sopra comporta l'obbligo di integrale divulgazione al pubblico dell'informazione, ai sensi dell'art. 114, comma 4 del TUF.
- 2) Nel caso in cui, in deroga a quanto sopra previsto, si ravvisi la necessità e/o l'opportunità di comunicare Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate ad un soggetto che non sia tenuto ad un obbligo di riservatezza, ovvero che non abbia preventivamente sottoscritto impegni di riservatezza, ciò dovrà essere previamente autorizzato dal CFO che dovrà dare disposizioni affinché si provveda alla simultanea comunicazione al pubblico delle predette informazioni con le modalità previste dalla legge e dal Regolamento.
- 3) Fermo il rispetto di quanto sopra previsto sub 1) e 2), in caso di comunicazione non intenzionale di Informazioni Rilevanti o di Informazioni Privilegiate ad un soggetto che non sia tenuto ad un obbligo di riservatezza, ovvero che non abbia preventivamente sottoscritto impegni di riservatezza, dovrà essere immediatamente informato il CFO, che dovrà dare disposizioni affinché si provveda senza indugio alla comunicazione al pubblico delle predette informazioni con le modalità previste dalla legge e dal Regolamento.
- 4) Nel caso in cui la Società instauri rapporti con soggetti che agiscano in nome o per conto della Società medesima, detti soggetti dovranno essere resi edotti dell'obbligo di istituire il Registro di cui all'art. 115-bis del TUF ed impegnarsi all'obbligo anzidetto.

02.06 **Rapporti con il soggetto controllante**

Il CFO ha la responsabilità del mantenimento dei rapporti istituzionali con l'eventuale soggetto controllante, nel rispetto del principio di simmetria informativa rispetto al mercato.

02.07. **Regole per la gestione interna alla Società delle Informazioni.**

La gestione interna alla Società delle Informazioni Rilevanti e Privilegiate deve svolgersi nel rispetto delle regole di seguito indicate:

- a1) i Responsabili di ciascuna unità organizzativa/funzione aziendale devono curare che le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate siano conosciute dai soli addetti dell'unità organizzativa per i quali tale conoscenza sia necessaria per l'espletamento delle proprie funzioni lavorative, i quali devono essere individuati ai sensi del precedente paragrafo 02.04 ed iscritti nel Registro di cui alla Parte V (per i soggetti esterni si applica il paragrafo 02.05);
- a2) i soggetti messi a conoscenza delle predette Informazioni devono essere resi edotti (a cura del Responsabile della propria unità organizzativa e comunque in relazione all'iscrizione nel Registro di cui alla Parte V del presente Regolamento) del carattere riservato delle medesime e dei doveri giuridici e regolamentari che derivano da tale conoscenza, nonché delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni;
- a3) ove ritenuto necessario od opportuno dal **CFO**, con particolare riguardo al caso di ritardo nella Comunicazione al Mercato di cui al punto 03.02, potrà essere disposta la sottoscrizione da parte dei Destinatari delle Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate, di specifici impegni di riservatezza;
- a4) i soggetti messi a conoscenza delle predette Informazioni dovranno adottare tutte le cautele necessarie nella gestione dei documenti sia cartacei sia informatici, contenenti le informazioni privilegiate e rilevanti, per assicurarne la riservatezza, nel rispetto delle regole applicate dalla Società per la gestione dei documenti e della corrispondenza.

Devono inoltre essere adottate misure di sicurezza tali da assicurare l'integrità dei dati contenuti nel Registro di cui alla Parte V, prevedendo il salvataggio degli stessi a cura del Preposto ed il loro eventuale ripristino in caso di danneggiamento e ciò anche in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

PARTE III – Comunicazione esterna

03.01 *Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate*

- 1) La tempestività e la valutazione della rilevanza delle informazioni ai fini della comunicazione al pubblico riguardante le Informazioni stesse concernenti la Società è rimessa alla responsabilità del **CFO** della Società ⁽¹⁾, il quale potrà, se ritenuto opportuno, proporre al Consiglio di Amministrazione l'adozione di una specifica **Procedura** per la predisposizione e la divulgazione dei comunicati di cui all'art. 114 TUF e art. 66 RE.
- 2) A supporto dei predetti soggetti viene istituita la funzione dell'**Investor Relator** per l'attività di coordinamento dell'informazione verso l'esterno, essendo il soggetto di riferimento dei Responsabili delle funzioni aziendali.
L'Investor Relator ha i seguenti compiti:
 - assicurare il rispetto del Regolamento per quanto concerne la presente Parte III;
 - assistere il Consiglio di Amministrazione, gli altri organi collegiali ed i responsabili di funzione / unità organizzativa ai fini del corretto adempimento degli obblighi informativi nei confronti del mercato, della Consob e di Borsa Italiana, provvedendo altresì alla circolarizzazione di materiale normativo ed orientativo generale emanato dalle Autorità di vigilanza del Mercato e da Borsa Italiana;
 - coordinarsi con la *Divisione Marketing e Comunicazione* affinché la comunicazione al pubblico di Informazioni Rilevanti e Informazioni Privilegiate e il marketing delle attività della Società non siano combinati tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante;
 - assicurare che la comunicazione al pubblico avvenga in maniera il più possibile sincronizzata presso tutte le categorie di investitori e in tutti gli eventuali Stati membri in cui la Società abbia richiesto o approvato l'ammissione alla negoziazione dei propri strumenti finanziari in un mercato regolamentato:
- 3) La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate deve avvenire nel rispetto della normativa primaria e secondaria vigente ⁽²⁾, nonché degli orientamenti espressi al riguardo dalla Consob e da Borsa Italiana, mediante diffusione di comunicati con le modalità stabilite dall'art. 66 RE.

⁽¹⁾ A tali fini i predetti soggetti dovranno tenere conto:

- che l'art. 114 TUF, pur richiamando l'art. 181 TUF, disciplina un'informazione privilegiata "già matura" e pertanto da divulgarsi senza indugio;
- che, ai sensi dell'art. 66, gli obblighi di cui all'art. 114 TUF sono ottemperati quando, al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, il pubblico sia stato informato senza indugio.
Ove si proceda alla comunicazione di un evento non ancora verificatosi (ad esempio in presenza di *rumors*), resta fermo in ogni caso che il comunicato deve contenere *elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati, nonché collegamenti e raffronti con il contenuto di comunicati precedenti* (6° comma dell'art. 66 RE), e pertanto deve chiarire la circostanza che trattasi di evento non verificatosi ma che si ritiene ragionevolmente che si verificherà, ovvero smentirla;

- che l'obbligo di *disclosure* sussiste, ai sensi dell'art. 114 TUF, in relazione alle informazioni riguardanti direttamente la Società (ad esempio la decisione della Società di lanciare un'OPA etc.) e le società Controllate.

Al riguardo va posta comunque attenzione alle informazioni indirette (ossia che non nascono direttamente all'interno della Società), le quali possono peraltro divenire informazioni dirette (ad esempio, la Società viene contattata da altra società che intende verificare la fattibilità di un'OPA amichevole; le proiezioni sulle conseguenze di una variazione dei prezzi di una materia prima – informazione indiretta – sulla società che l'utilizza etc.).

⁽²⁾ Ai sensi del 6° comma dell'art. 66 RE, gli emittenti quotati ed i soggetti che li controllano assicurano che:

- a) il comunicato contenga gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti;
- b) ogni modifica significativa delle informazioni privilegiate già rese note al pubblico venga a questo comunicata senza indugio con le modalità indicate ai commi 2, 3, 4 e 5 del citato art. 66;
- c) la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e il *marketing* delle proprie attività non siano combinati tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante;
- d) la comunicazione al pubblico avvenga in maniera il più possibile sincronizzata presso tutte le categorie di investitori e in tutti gli Stati membri in cui gli emittenti hanno richiesto o approvato l'ammissione alla negoziazione dei loro strumenti finanziari in un mercato regolamentato.

- 4) Tutti i comunicati diffusi ai sensi dell'art. 66 RE, devono essere pubblicati sul sito internet della Società entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della diffusione e restare disponibili sul sito internet per almeno due anni dalla data di pubblicazione.
- 5) I comunicati devono essere diffusi **senza ingiustificato ritardo** (in particolare, il Consiglio di amministrazione ed i Comitati provvedono affinché di norma i comunicati vengano diffusi non appena approvata la relativa delibera, sospendendo la riunione ove necessario).
- 6) In caso di diffusione involontaria, nel corso di assemblee, di Informazioni Rilevanti o di Informazioni Privilegiate, queste devono essere comunicate senza indugio al mercato, sospendendo brevemente la riunione ove necessario.

03.02 **Ritardo nella comunicazione al Pubblico delle Informazioni Privilegiate**

Ai sensi dell'art. 114, comma 3 TUF, la Società può ritardare la diffusione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, nelle ipotesi ed alle condizioni stabilite dalla Consob nel RE, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che la Società sia in grado di garantire la riservatezza.

Ai sensi dell'art. 66-bis RE, la Società può ritardare la diffusione al pubblico di informazioni al fine di non pregiudicare un proprio "interesse legittimo" ⁽¹⁾.

Premesso che la Società prevede di limitare a casi eccezionali il ricorso alla facoltà di ritardare la comunicazione al mercato, qualora la stessa intenda avvalersi di tale facoltà, dovranno essere rispettate le seguenti regole:

- a) la valutazione circa il ricorrere di una circostanza rilevante, come definita dall'art. 66-bis RE, che possa giustificare il ritardo nella comunicazione dell'informazione, riguardante la Società o le Controllate, ove la decisione non sia assunta da un Organo collegiale, spetta al Presidente d'intesa con il **CFO** con il supporto **dell'Ufficio Legale**;
- b) la valutazione deve avvenire nel rispetto della normativa primaria e secondaria vigente nonché sulla base di tutte le informazioni, dati e circostanze a disposizione. La decisione deve essere espressa per iscritto, con precisazione delle motivazioni e valutazioni di supporto, ed essere conservata agli atti della Società debitamente sottoscritta;
- c) le Informazioni Privilegiate di cui viene ritardata la comunicazione devono essere sottoposte alla più assoluta riservatezza; non può essere ritardata la comunicazione delle Informazioni Privilegiate in relazione alle quali la Società (e le Controllate) non sia in grado di garantire la riservatezza ed in particolare:

Va tenuto conto che, ai sensi dell'art. 67 RE, Borsa Italiana può stabilire, con il proprio Regolamento, a) il contenuto minimo dei comunicati indicati all'articolo 66 e le modalità di rappresentazione delle informazioni in essi contenute con riferimento a singole tipologie di fatti (**vedasi Sez. IA.2.17 IRBI**); b) modalità di comunicazione al mercato da parte delle società quotate e di informazione del pubblico diverse da quelle indicate, rispettivamente, all'articolo 35, comma 2, e all'articolo 66, comma 2, RE purché idonee a garantire un uguale grado di diffusione e immediatezza delle informazioni [...] (**vedasi Tit. 2.7. RBI e Sez. IA.2.10 IRBI**).

⁽¹⁾ Ai sensi dell'art. 66bis, comma 2, RE, sono circostanze rilevanti ai sensi del comma 1 (ossia tali da poter pregiudicare un "interesse legittimo", quest'ultimo da intendersi non nella sua accezione tecnico-giuridica, ma in senso economico e contrattuale) quelle in cui la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate può compromettere la realizzazione di un'operazione da parte dell'emittente ovvero può, per ragioni inerenti alla non adeguata definizione degli eventi o delle circostanze, dare luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico. Tra tali circostanze rientrano almeno le seguenti:

- a) le negoziazioni in corso, o gli elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito o il normale andamento. In particolare, nel caso in cui la solidità finanziaria dell'emittente sia minacciata da un grave e imminente pericolo, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere rinviata per un periodo limitato di tempo, qualora essa rischi di compromettere gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell'emittente;
- b) le decisioni adottate o i contratti conclusi dall'organo amministrativo di un emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, diverso dall'assemblea, qualora la struttura dell'emittente preveda la separazione tra i due organi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, possa compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico.

- i) deve essere impedito l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della Società, mediante preventiva individuazione di queste ultime con le modalità di cui al paragrafo 02.04 ed iscrizione nel Registro di cui alla Parte V;
- ii) deve essere garantito che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni, mediante invio dell'apposita informativa all'atto dell'iscrizione nel Registro di cui alla Parte V;
- d) **senza indugio** con riferimento al momento in cui viene assunta la decisione di ritardare la comunicazione l'Investor Relator ne **informa Consob** indicando le circostanze connesse al ritardo ed il referente all'interno della Società al quale far pervenire eventuali richieste;
- e) su richiesta di Consob, espressa in base alla normativa vigente, ovvero qualora la Società o i soggetti a conoscenza dell'Informazione Privilegiata oggetto della ritardata comunicazione non siano in grado di garantire la riservatezza, la Società dovrà procedere alla comunicazione immediata al pubblico secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Regolamento.

In ogni caso di ritardo nella comunicazione al mercato di Informazioni Privilegiate, ove la Società abbia in essere, in conformità alle vigenti norme di legge e regolamentari, un'autorizzazione ad operare su azioni proprie, deve essere disposto, a cura di uno dei soggetti di cui sub a), il blocco dell'operatività sulle predette azioni proprie, fino alla comunicazione al mercato delle Informazioni Privilegiate delle quali è stata ritardata la comunicazione; il blocco deve essere altresì disposto per l'operatività su strumenti finanziari ⁽¹⁾, diversi dalle azioni proprie, ovvero derivati su merci, cui le predette Informazioni Privilegiate si riferiscono.

03.03 **Altre comunicazioni e relazioni esterne**

I rapporti con la stampa, gli analisti finanziari, gli investitori istituzionali ed ogni altro soggetto terzo rispetto alla Società dovranno avvenire per il tramite della funzione **Investor Relator** al fine di garantire il rispetto delle politiche aziendali in materia di comunicazione esterna, nonché la simmetria informativa rispetto al mercato. La gestione operativa di tale attività può essere delegata – per specifici atti/controparti o categorie di atti/controparti – a determinate unità organizzative / funzioni aziendali in possesso di competenze tecniche e giuridiche necessarie per svolgere i compiti loro attribuiti nel rispetto della normativa vigente e della best practice;

03.04 **Linee guida per gli incontri con analisti finanziari, investitori istituzionali od altri operatori di mercato**

Nei rapporti con analisti finanziari, investitori istituzionali o altri operatori di mercato, deve essere evitata l'informazione selettiva, operando nel rispetto dei seguenti principi di comportamento:

- a) nel caso in cui la Società organizzi, o partecipi a, incontri ristretti con analisti finanziari, investitori istituzionali o altri operatori del mercato, devono essere informate in anticipo, a cura **dell'Investor Relator**, Consob e Borsa Italiana sulla data, luogo, ora e principali argomenti dell'incontro, e si deve provvedere a trasmettere loro tutta la documentazione messa a disposizione dei partecipanti, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri; negli stessi termini la predetta documentazione è messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società;
- b) se gli incontri sono aperti indistintamente a tutti gli operatori del mercato, la Società deve invitare all'incontro esponenti dei mezzi di informazione specializzata;
- c) ove la Società intenda comunicare, nell'ambito degli incontri con gli operatori del mercato, informazioni previsionali o altre informazioni rilevanti, comunica preventivamente al mercato tali informazioni, con le modalità di cui al presente Regolamento.
- d) qualora, nell'ambito degli incontri di cui ai punti precedenti, siano comunicate involontariamente informazioni previsionali o altre informazioni Rilevanti o Privilegiate, si deve provvedere alla comunicazione tempestiva al mercato di tali informazioni, con le modalità previste dalla legge e dal Regolamento.

⁽¹⁾ Per strumenti finanziari si intendono gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 TUF ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro paese UE, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un paese dell'UE

03.05 **Rumors**

La funzione Investor Relations dovrà vigilare sulla presenza di eventuali *rumors* ⁽¹⁾ riguardanti la Società ed il Gruppo, affinché si provveda tempestivamente, con le modalità previste dalla legge e dal Regolamento, alla diffusione di un comunicato che confermi la veridicità delle notizie, integrandone o correggendone ove necessario il contenuto, ovvero le smentisca.

03.06 **Dati previsionali ed obiettivi quantitativi**

In relazione ai dati previsionali ed obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, nonché dati contabili di periodo, messi a disposizione del pubblico in conformità all'art. 68 del RE, a cura del Responsabile della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo deve essere monitorata la coerenza dell'andamento effettivo della gestione con i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi diffusi, affinché si provveda ad informare senza indugio il pubblico di ogni loro rilevante scostamento, con le modalità previste dalla legge e dal Regolamento.

⁽¹⁾ Allorché in presenza di notizie diffuse tra il pubblico non ai sensi dell'art. 66 RE concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria degli emittenti strumenti finanziari, operazioni di finanza straordinaria relative a tali emittenti ovvero l'andamento dei loro affari, il prezzo degli stessi strumenti vari, nel mercato nel quale tali strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni su domanda degli emittenti, in misura rilevante rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente, gli emittenti stessi o i soggetti che li controllano, ove interessati dalle predette notizie, pubblicano, senza indugio e con le modalità previste nei commi 2, 3, 4 e 5, dell'art. 66 un comunicato con il quale informano circa la veridicità delle stesse notizie integrandone o correggendone ove necessario il contenuto, al fine di ripristinare condizioni di parità informativa.

PARTE IV – Società Controllate

04.01 *Flusso informativo*

- 1) In relazione a quanto previsto dall'art. 114, comma 2, TUF, le Società Controllate sono portate a conoscenza del presente Regolamento sulla circolazione delle Informazioni Rilevanti o Privilegiate, mediante trasmissione, a cura del CFO della Società, di copia del Regolamento, al Presidente/Amministratore Delegato/Amministratore Unico/Direttore di Filiale di ciascuna controllata. L'organo amministrativo di ciascuna Società Controllata deve:
 - prendere atto della comunicazione della controllante;
 - adottare, compatibilmente alla propria struttura organizzativa, una procedura analoga a quella adottata dalla Società controllante per la circolazione delle Informazioni Rilevanti o Privilegiate;
 - individuare il o i soggetti delegati a dare comunicazione alla Società Controllante delle predette Informazioni.
- 2) Le Società Controllate sono tenute ad informare la società controllante, nella persona del CFO dell'insorgere di un complesso di circostanze o di un evento che costituisca o possa costituire Informazione Rilevante o Informazione Privilegiata. E' rimessa alla responsabilità dell'Organo amministrativo delle Società Controllate, ovvero del soggetto dalle stesse delegate, la corretta individuazione e gestione al proprio interno, in conformità al Regolamento emanato dalla Società, nonché la tempestiva comunicazione alla Società controllante delle predette informazioni.
- 3) In relazione all'eventuale tenuta, da parte della Società, del Registro di cui alla parte V anche per conto di Società Controllate, queste ultime dovranno comunicare tempestivamente i soggetti che avranno accesso alle predette Informazioni Rilevanti o Privilegiate, ai fini della immediata iscrizione nel Registro anzidetto.
- 4) La comunicazione di Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate a soggetti esterni rispetto alla Società Controllata dovrà avvenire nel rispetto di quanto di quanto previsto sub 02.05, punto 1) del presente Regolamento e previa autorizzazione da parte della Società nella persona del CFO.

Fermo il rispetto di quanto sopra, in caso di comunicazione non intenzionale di Informazioni Rilevanti o di Informazioni Privilegiate ad un soggetto che non sia tenuto ad un obbligo di riservatezza, ovvero che non abbia preventivamente sottoscritto impegni di riservatezza, dovrà essere immediatamente informato **il CFO** della Società, che dovrà dare disposizioni affinché si provveda senza indugio alla comunicazione al pubblico delle predette informazioni, con le modalità previste dalla legge e dal presente Regolamento;

- 5) Nel caso in cui la Società Controllata instauri rapporti con soggetti che agiscano in nome o per conto della Società medesima, detti soggetti dovranno essere resi edotti dell'obbligo di istituire il Registro di cui all'art. 115-bis del TUF ed impegnarsi all'obbligo anzidetto.

04.02 *Comunicazioni al pubblico*

- 1) La valutazione in merito alla rilevanza, ai sensi dell'art. 114 TUF, delle circostanze o dell'evento ai fini della comunicazione al pubblico, è rimessa alla responsabilità della Società controllante, nella persona di **del CFO**.
- 2) La comunicazione al pubblico delle informazioni riguardanti le Società Controllate viene effettuata sempre a cura della Società controllante, secondo le modalità previste dalla normativa vigente; le Società Controllate devono astenersi dal diffondere in autonomia alcuna informazione di cui all'art. 114, comma 1 TUF.
- 3) La decisione di ricorrere alla facoltà di ritardare la diffusione delle informazioni, prevista dall'art. 114, comma 3 TUF e dall'art. 66-bis RE, è rimessa alla responsabilità della Società controllante.

Nel caso in cui la società controllante ricorra a tale facoltà, **il CFO** ne informa immediatamente la Società Controllata, nelle persone come sopra delegate, affinché la stessa adotti le opportune cautele finalizzate a:

- a) impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della Società Controllata, mediante preventiva individuazione di queste ultime ed iscrizione nel Registro di cui alla Parte V;
- b) garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni, mediante invio dell'apposita informativa all'atto dell'iscrizione nel Registro di cui alla Parte V;

L'informativa alla Consob prevista dal comma 4 dell'art. 66-bis, avviene a cura della Società controllante.

La Società Controllata, per il tramite dei soggetti come sopra delegati, è tenuta ad informare senza indugio la Società controllante, nella persona del CFO, se non sia in grado di garantire la riservatezza delle informazioni di cui si intenda ritardare la diffusione, ovvero se la riservatezza sia venuta meno, affinché la Società controllante provveda senza indugio, con le modalità previste dalla legge e dal Regolamento, alla comunicazione al mercato delle predette informazioni.

PARTE V - Registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate

05.01 *Premessa*

L'art. 115-bis del TUF prevede l'obbligo, a carico degli **emittenti quotati**, dei soggetti **in rapporto di controllo con essi** e delle **persone che agiscono in loro nome o per loro conto**, di istituire e regolarmente aggiornare un registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate (di seguito il "Registro"), secondo le modalità determinate da Consob con regolamento (artt. 152 bis e seguenti del RE).

Nel Registro devono essere iscritte le persone che **in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte per conto del soggetto obbligato alla tenuta del registro**, hanno accesso alle informazioni indicate all'art. 114, comma 1 TUF (Informazioni Privilegiate di cui all'art. 181 TUF che riguardano direttamente emittenti quotati e le società Controllate).

Nel Registro vengono altresì iscritte le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte, hanno accesso alle Informazioni Rilevanti riguardanti la Società e le società Controllate.

Per quanto riguarda gli aspetti operativi, la Società adotta apposita **Procedura di gestione del Registro dei soggetti che hanno accesso a Informazioni Privilegiate**, che disciplina le modalità di tenuta ed aggiornamento del Registro (la Procedura).

05.02 *Registro di gruppo*

Ai sensi del comma 4 dell'art. 152-bis RE, le società in rapporto di controllo con l'emittente e l'emittente stesso possono delegare ad altra società del gruppo l'istituzione, la gestione e la tenuta del registro, purchè le politiche interne relative alla circolazione ed al monitoraggio delle informazioni privilegiate consentano alla società delegata un puntuale adempimento degli obblighi connessi.

Al riguardo, la Società si rende disponibile alla tenuta del Registro per conto di altre Società del gruppo (Registro di gruppo), previa valutazione a cura del Consiglio di Amministrazione della sussistenza dei presupposti sopra precisati e facendosi rilasciare delega in tal senso dalle Società del gruppo (Società Deleganti).

05.03 *Individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro*

1. Il Consiglio di Amministrazione procede all'individuazione, ai fini dell'iscrizione in via permanente nel Registro, dei soggetti che, in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso **su base regolare** ad Informazioni Rilevanti o ad Informazioni Privilegiate e le motivazioni dell'iscrizione.
NB L'iscrizione su base regolare non fa venire meno l'obbligo di iscrizione dei medesimi soggetti anche su base occasionale, in relazione all'eventuale accesso ad Informazioni Rilevanti o Privilegiate diverse da quelle per le quali sono stati iscritti su base regolare.
- 1.1 Sono in ogni caso iscritti nel Registro in via permanente, per le motivazioni sotto precisate, i seguenti soggetti:
- il *Preposto alla tenuta del Registro (ed il suo sostituto)*, in relazione all'accesso a tutte le Informazioni ivi iscritte .
2. L'individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro **su base occasionale** avviene, per quanto riguarda la Società, a cura dei soggetti indicati al precedente punto 02.04.
3. Per quanto riguarda le Società Deleganti, l'individuazione delle persone da iscrivere nel Registro che abbiano accesso, su base regolare od occasionale, ad Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate, avverrà a cura delle Società Deleganti medesime, che provvederanno alla comunicazione alla Società ai fini dell'iscrizione, secondo le modalità concordate nella delega.

4. I responsabili dell'individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro, come sopra precisati, devono comunicare senza indugio al Preposto i nominativi dei soggetti da iscrivere e le motivazioni dell'iscrizione, in conformità alla Procedura.

05.04 *Aggiornamento del Registro*

L'aggiornamento del Registro deve essere disposto, a cura dei soggetti richiamati sub 05.03 ed in conformità alla Procedura, nei seguenti casi:

- cambio delle motivazioni per cui un soggetto è iscritto;
- iscrizione di nuovi soggetti;
- venir meno dell'accesso ad Informazioni Rilevanti o Privilegiate da parte dei soggetti iscritti (in modo "permanente" o "occasionale" nel Registro).

L'aggiornamento deve essere altresì disposto, per ciascun soggetto iscritto, in relazione al suo accesso alle varie fasi successive di "maturazione" del complesso di circostanze o dell'evento rilevante che dà luogo all'Informazione Rilevante o Privilegiata, ovvero qualora un'Informazione Rilevante non sia più idonea a divenire Informazione Privilegiata.

05.05 *Preposto alla tenuta del Registro*

La tenuta e l'aggiornamento del Registro avviene a cura del Responsabile dell'Ufficio Legale avendo quale sostituto l'Investor Relator (di seguito il "Preposto").

Il Preposto ha i seguenti compiti:

- assicurare il rispetto delle normative vigenti e della Procedura per quanto riguarda la tenuta e l'aggiornamento del Registro;
- provvedere senza indugio alle annotazioni (iscrizioni, aggiornamenti o chiusure) nel Registro in base alle richieste a lui pervenute da parte dei soggetti di cui sub 05.03;
- istituire e mantenere l'archivio dei documenti cartacei connessi alla tenuta del Registro
- procedere a tutte le comunicazioni informative previste dalla Procedura nei confronti dei soggetti iscritti;
- collaborare con le Autorità di Vigilanza in caso di richieste di dati ed ispezioni.

05.06 *Conservazione del Registro*

I dati relativi alle persone iscritte nel Registro, e tutta la documentazione di supporto (lettere di richiesta di iscrizione, comunicazione ai soggetti iscritti ecc.), sono mantenuti per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

PARTE VI - Obblighi che derivano dall'aver accesso alle informazioni privilegiate e sanzioni

L'accesso alle Informazioni Rilevanti o Privilegiate in ragione di una attività lavorativa, funzione o professione svolta a favore della Società, comporta l'obbligo di rispettare il presente Regolamento, con applicazione delle sanzioni previste alla parte VII, punto 07.02, in caso di sua inosservanza.

Omessa comunicazione

Ai sensi dell'articolo 193, comma 1, T.U.F. la Società tenuta ad effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 T.U.F., soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 500.000 per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative.

Secondo quanto disposto dal comma 1 bis del presente articolo alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le società e gli enti che svolgono le attività indicate all'art. 114, comma 8 (nel caso specifico gli emittenti strumenti finanziari di cui all'art. 180, comma 1, lett. a) TUF che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico), nonché i loro dipendenti, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonché di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB.

Ai sensi, altresì, dell'art. 190 comma 3 TUF, richiamato dal succitato art. 193, si applica la sanzione amministrativa da Euro 2.580 a Euro 129.115., ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nella Società, i quali abbiano violato la disposizione o non abbiano vigilato, in conformità ai doveri del proprio ufficio affinché le disposizioni non fossero violate da altri

Abuso di informazioni privilegiate

Ai sensi degli artt. 184 e 187-bis TUF (abuso di informazioni privilegiate), il possesso di Informazioni Privilegiate da parte di chiunque, in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di un professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, comporta i seguenti **divieti**:

- a) acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari ⁽¹⁾ utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunicare tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomandare o indurre altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

L'inosservanza dei divieti anzidetti è punita come segue:

a. Sanzioni penali

con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro 40.000 a euro 6 milioni; il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata al massimo.

La stessa sanzione si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni come sopra vietate.

Pene accessorie: la condanna per taluno dei delitti previsti dal capo II titolo I-bis del TUF importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

b. Sanzioni amministrative

salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 15 milioni; le sanzioni sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del

⁽¹⁾ Ai fini dell'applicazione dell'art. 184 del TUF, per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 TUF il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'art. 180, comma 1, lett. a) TUF.

colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate al massimo;

La stessa sanzione si applica:

- a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni come sopra vietate;
- a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluna delle azioni come sopra vietate.

Sanzioni amministrative accessorie

L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per gli esponenti aziendali di società quotate, **l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.**

La sanzione amministrativa accessoria ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a 3 anni.

Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado di colpa, può intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, per un periodo non superiore a 3 anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale.

c. Confisca

La condanna per reato o l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, importa sempre **la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.**

Qualora non sia possibile eseguire la confisca come sopra, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.

Responsabilità della Società

Ai sensi dell'art. 187-quinquies del D. Lgs. 58/1998, l'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla Parte V, Titolo I-bis, capo III del D. Lgs. 58/1998, commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma precedente, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

In relazione agli illeciti di cui sopra, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 231/2001 (ipotesi di esonero da responsabilità).

Ai sensi dell'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001, in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate ¹ previsti dalla Parte V, Titolo I-bis, capo II del D. Lgs. 58/1998, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma precedente, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

La responsabilità dell'ente sussiste ove il reato sia commesso da una delle persone indicate al comma 1, lett. a) e b) dell'art. 187-quinquies del citato decreto, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, anche se l'autore non è stato identificato, non è imputabile o il reato risulta estinto per causa diversa dall'amnistia. Non è punibile l'ente che provi di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire il reato commesso.

¹ Si ricorda che la disciplina ex D. Lgs. 231/2001 si applica anche in relazione ad ipotesi di manipolazioni di mercato.

PARTE VII – Norme finali

07.01 *Diffusione del Regolamento*

Il presente Regolamento sarà portato a conoscenza di tutti i Destinatari a cura del Preposto.

Le disposizioni di legge e regolamentari richiamate nel Regolamento, il Regolamento, la modulistica le procedure correlate, sono messe a disposizione sul sistema intranet aziendale.

07.02 *Inosservanza del Regolamento*

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dal presente Regolamento da parte dei Destinatari può comportare l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla legge, dalle norme contrattuali applicabili al singolo Destinatario, oltre ad assumere rilevanza patrimoniale per gli eventuali danni che ne dovessero derivare alla Società.

07.03 *Controllo sul rispetto del Regolamento*

L'attività di vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento da parte dei Destinatari è rimessa al Comitato di Controllo Interno che a tali fini avrà accesso al Registro ed a tutte le registrazioni ivi effettuate.

Nel caso in cui vengano riscontrate violazioni del regolamento, il Comitato di Controllo Interno ne informerà tempestivamente per iscritto il CFO affinché siano adottati gli opportuni provvedimenti, in relazione alla gravità della violazione, tenuto conto di quanto previsto sub 07.02.

Il Comitato di Controllo Interno provvederà, con cadenza annuale, a pianificare verifiche a campione presso le funzioni/uffici che trattano Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate, come risultanti dal Registro, nonché presso tutte le ulteriori funzioni/uffici interessati dal presente Regolamento.

Le verifiche devono avvenire nel rispetto di quanto segue:

- il piano delle verifiche deve essere concordato con il Preposto;
- le verifiche avverranno senza preavviso (di norma per quanto riguarda il rispetto delle regole di cui sub 02.07), ovvero con preavviso di massimo un giorno prima (ove non sia ritenuto essenziale l'"effetto sorpresa", al fine di non ostacolare lo svolgimento delle attività delle funzioni oggetto di verifica);
- dell'esito di ogni verifica deve essere redatto un *report* scritto, riportante la data, la funzione/ufficio interessato, gli aspetti oggetto di verifica;
- i report devono essere conservati dal Comitato di Controllo Interno, il quale relazionerà il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Il Comitato di Controllo Interno avrà altresì accesso a tutte le comunicazioni di cui all'art. 152-octies RE (cd. *internal dealing*) ricevute dal Preposto alla gestione e comunicazione delle medesime, ai sensi del Regolamento interno emanato dalla Società, al fine di rilevare l'eventuale operatività su strumenti finanziari da parte di soggetti iscritti nel Registro.

Tutti i Destinatari sono tenuti a fornire al Comitato di Controllo Interno la massima collaborazione, agevolando le verifiche e fornendo le informazioni richieste. I Destinatari sono altresì tenuti a segnalare all'OdV eventuali violazioni del Regolamento di cui siano venuti a conoscenza ed a cooperare alle eventuali indagini svolte in relazione alle violazioni, mantenendo il più stretto riserbo al riguardo.

07.04 Modifiche e integrazioni del Regolamento

Le eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve le modifiche della Parte V scaturenti da variazioni della normativa vigente, che potranno essere apportate a cura del CFO, che ne dovrà dare informativa al Consiglio nel corso della prima riunione successiva.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione della Società, con cadenza annuale, in occasione della riunione di approvazione del progetto di bilancio, provvederà ad una revisione del Regolamento apportando le eventuali correzioni o integrazioni ritenute opportune.


Il testo aggiornato del Regolamento dovrà essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari, ai sensi del punto 07.01.

07.05 Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° aprile 2006.

Unità organizzative / funzioni aziendali

Ai fini dell'attuazione del Regolamento interno per la gestione delle informazioni privilegiate e l'istituzione del registro delle persone che vi hanno accesso, sono considerate unità organizzative / funzioni aziendali quelle di seguito elencate:



Allegato B

Elenco delle Società Controllate-Collegate come da organigramma Gruppo Biesse

